



Regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 24/02/2003; modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 05/03/2007, n. 19 del 10/03/2008, n. 27 del 26/04/2010, n. 55 del 17/07/2014, n. 34 del 18/06/2015, n. 2 del 30/01/2017, n. 3 del 30/01/2018, n. 55 e n. 58 del 05/12/2019, 10 del 26/05/2020, n. 45 del 19/12/2023.

SOMMARIO

Capo I – Statuto dei diritti del contribuente	4
<i>Art. 1 - Disposizioni generali</i>	4
<i>Art. 2 - Informazione del contribuente</i>	4
<i>Art. 3 - Conoscenza degli atti e semplificazione</i>	4
<i>Art. 4 - Chiarezza e motivazione degli atti</i>	5
<i>Art. 5 - Tutela dell'integrità patrimoniale</i>	6
<i>Art. 6 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.</i>	6
<i>Art. 7 - Interpello</i>	6
<i>Art. 8 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali</i>	7
<i>Art. 9 - Disposizioni varie</i>	8
Capo II - Aspetti generali delle entrate del comune	9
<i>Art. 10 - Oggetto della disciplina del regolamento</i>	9
<i>Art. 11 - Rinvio ad altri regolamenti del Comune ed a leggi statali</i>	9
<i>Art. 12 - Termini per l'adozione delle deliberazioni in materia di aliquote, tariffe e regolamenti</i>	9
<i>Art. 13 - Forme di gestione delle entrate</i>	9
<i>Art. 14 - Attività di verifica e di controllo</i>	10
<i>Art. 15 - Caratteri dell'attività e degli atti di gestione</i>	11
<i>Art. 16 - Procedimento di verifica e di controllo</i>	11
<i>Art. 17 - Procedimenti sanzionatori</i>	11
<i>Art. 18 - Procedimenti contenziosi</i>	12
<i>Art. 19 - Riscossione volontaria</i>	12
<i>Art. 19 bis - Eredità giacente</i>	13
<i>Art. 20 - Riscossione coattiva</i>	13
<i>Art. 20 bis - Crediti inesigibili o di difficile riscossione</i>	14
Capo III - Autotutela ed istituti deflativi	15
<i>Art. 21 - Esercizio dell'autotutela</i>	15
<i>Art. 22 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato</i>	16
<i>Art. 22 bis – Organo di mediazione</i>	16
<i>Art. 23 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione</i>	16
<i>Art. 24 - Conciliazione giudiziale</i>	17
<i>Art. 24 bis - Disposizione generale di esenzione da canoni, tasse e tariffe comunali</i>	17
<i>Art. 24 ter - Disposizioni generali riguardante la dilazione dei termini di pagamento.</i> ...	18

<i>Art. 24 quater - Definizione agevolata temporanea delle ingiunzioni fiscali.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 24 quinquies - Disposizioni generali riguardanti il ravvedimento operoso.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 24 sexies - Concorso di violazioni e continuazione per omessa/ infedele dichiarazione. Cumulo giuridico.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 25 - Disposizioni finali.....</i>	<i>23</i>

Capo I – Statuto dei diritti del contribuente

Art. 1 - Disposizioni generali

1. In tema di entrate tributarie gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti e comportamenti ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27/7/2000, recante "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli devono menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. In ciascun provvedimento gli eventuali richiami ad altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria devono indicare l'oggetto delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata prima del sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
7. Eventuali disposizioni interpretative autentiche in materia tributaria, espressamente qualificate come tali, possono essere adottate esclusivamente dall'organo che ha emanato le disposizioni oggetto d'interpretazione.
8. Nella predisposizione degli atti di accertamento gli uffici sono tenuti ad applicare il principio di legalità come disciplinato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 472/97.

Art. 2 - Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti gratuitamente a disposizione del contribuente per la consultazione. Il rilascio di copie fotostatiche è soggetto alle disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 3 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal

contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. Tali atti possono essere notificati anche direttamente dall'ufficio con l'invio di plico sigillato a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Se il contribuente è presente di persona presso l'ufficio, la notificazione può essere effettuata mediante consegna dell'atto a mani del medesimo da parte del personale all'uopo incaricato. Le spese di notificazione degli avvisi di liquidazione e/o accertamento sono addebitate ai contribuenti in ragione di quelle effettivamente sostenute.
3. L'ufficio competente deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
4. Gli uffici assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempo utile ed in forma comprensibile anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
6. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto (autotassazione). Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 4 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono redatti secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione esistono riferimenti ad altri atti, non conosciuti né ricevuti dal contribuente, questi devono essere allegati all'atto che li richiama o riprodotti nel loro contenuto essenziale.

2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il nominativo del responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria (sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo).
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 5 - Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione; è ammesso l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.
2. Quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto, il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha eventualmente dovuto richiedere per ottenere la rateizzazione del tributo stesso.
3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio ai provvedimenti attuativi previsti dall'art. 8 della legge n. 212 del 27/7/2000.

Art. 6 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta che non costituisca comunque intralcio all'attività di accertamento.

Art. 7 - Interpello

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di disposizioni in tema di tributi di competenza dell'Ente, ciascun contribuente, prima di

darvi applicazione, può inoltrare per iscritto all'Amministrazione, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni stesse a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione dei termini di prescrizione.

2. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non sia inviata al contribuente entro centoventi giorni dal ricevimento da parte dell'ufficio competente, si intende che il Comune sia concorde con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente, se espresso. Qualora l'istanza sia presentata congiuntamente da più contribuenti la risposta è efficace anche nei confronti dei cointeressati anche se comunicata ad uno dei richiedenti.
3. Qualora l'Amministrazione Comunale richieda ulteriori chiarimenti e/o documentazione integrativa, il termine per la risposta decorre dalla data di ricezione di quanto richiesto.
4. Sono nulli gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del precedente comma 2.
5. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente al quale non sia stata inviata risposta entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio competente.
6. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
7. Il Comune può incaricare un consulente o un professionista esterno che fornisca un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.
8. Entro il termine di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale può fornire risposta diversa da quella eventualmente già data al contribuente; in questo caso il contribuente è tenuto ad uniformarsi al secondo parere. Al ricorrere di tale circostanza è comunque esclusa l'applicazione di sanzioni.
9. Gli eventuali successivi mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'Ente e derivanti da modifiche legislative o regolamentari comportano la cessazione dell'effetto vincolante della risposta stessa.

Art. 8 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi ai fini delle verifiche di carattere tributario nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Salvo in casi eccezionali e urgenti, adeguatamente documentati, essi si svolgono durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa

possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o lo rappresenta; delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
4. Entro sessanta giorni dal rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare osservazioni e richieste. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo in caso di particolare e motivata urgenza.

Art. 9 - Disposizioni varie

1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
2. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del Dirigente competente, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta Comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo.

Capo II - Aspetti generali delle entrate del comune

Art. 10 - Oggetto della disciplina del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, mira a disciplinare, con carattere generale, i procedimenti amministrativi riguardanti le entrate tributarie e patrimoniali del Comune, per le parti dell'obbligazione non riservate alla legge dello Stato.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o da altri regolamenti comunali correlati, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Nell'ambito della medesima potestà normativa il presente regolamento disciplina altresì l'applicazione dell'autotutela e gli altri istituti deflativi in esso richiamati, che perseguono la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini.
4. Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, il concessionario è tenuto ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il Dirigente competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del regolamento da parte del concessionario ed a segnalare alla Giunta Comunale eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 11 - Rinvio ad altri regolamenti del Comune ed a leggi statali

1. Per le parti del rapporto giuridico non definite dal presente regolamento, si fa rinvio ai regolamenti speciali o generali del Comune ed alle leggi statali, in quanto compatibili.

Art. 12 - Termini per l'adozione delle deliberazioni in materia di aliquote, tariffe e regolamenti

1. La Giunta Comunale delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le relative deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. Le tariffe delle entrate patrimoniali sono approvate dalla Giunta Comunale, sulla base della disciplina generale stabilita dal Consiglio Comunale, entro il termine indicato al comma 1.
3. I regolamenti comunali concernenti le entrate sono deliberati dal Consiglio Comunale entro il termine indicato al comma 1.

Art. 13 - Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, anche singolarmente per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione,

accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti, ai sensi degli artt. 30 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
 - b) a mezzo di azienda speciale, ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 267/2000;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico di cui all'art. 113, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 267/2000, il cui socio privato sia prescelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, D. Lgs. 446/1997;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti all'albo di cui al predetto art. 53 o ai concessionari di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n°46 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Ai sensi dell'art. 49, comma 13, del D.Lgs. n. 22/97, è previsto l'affidamento della riscossione al soggetto che gestisce il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
 3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini.

Art. 14 - Attività di verifica e di controllo

1. La liquidazione delle entrate è atto di gestione obbligatorio.
2. L'attività di rettifica e di accertamento è svolta dai funzionari sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale ed in conformità alle risorse assegnate al loro Ufficio.
3. In applicazione dell'art. 15-ter del D.L. 30/04/2019 n. 34 (convertito nella L. 28/06/2019, n. 58) e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio, rinnovo o permanenza in esercizio di attività commerciali o produttive è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. **(Comma approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 5/12/2019).**
4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il Servizio Tributi trasmette periodicamente allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) gli atti di accertamento tributario, relativi ai contribuenti interessati, divenuti definitivi e non contestati o pagati dai contribuenti o per i quali, pur essendo stato richiesto e concesso il pagamento dilazionato/rateizzato, non è stato rispettato il relativo piano di pagamento. **(Comma approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 5/12/2019).**
5. Il SUAP, a seguito del ricevimento degli elenchi riguardanti gli atti di cui al precedente comma, dispone il mancato rilascio, rinnovo o cessazione delle autorizzazioni di competenza assegnando un termine agli interessati non inferiore a 90 giorni per regolarizzare la posizione tributaria. **(Comma approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 5/12/2019).**
6. Le attività di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono svolte dalle Strutture organizzative interessate in correlazione ed informazione reciproca.

7. In esecuzione e secondo le modalità definite dall'art. 1, comma 1091, della L. n. 145/2018 l'Ente destina il cinque per cento del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della tassa rifiuti, alle finalità previste dalla norma medesima. **(Comma approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 26/5/2020).**

Art. 15 - Caratteri dell'attività e degli atti di gestione

1. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
2. Nell'attività di gestione il ricorso del funzionario all'autotutela ed agli istituti deflativi del contenzioso, specificatamente richiamati dal presente regolamento, deve essere esercitato nella massima forma possibile.

Art. 16 - Procedimento di verifica e di controllo

1. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale.
2. Gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento; sono altresì tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che il predetto Ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
3. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.
4. Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Art. 17 - Procedimenti sanzionatori

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie, o il funzionario responsabile del Servizio, se trattasi entrate patrimoniali.
2. I funzionari di cui al comma 1. applicano la sanzione in funzione dei criteri stabiliti negli specifici regolamenti comunali.
3. Gli interessi relativi ai rapporti tributari sono determinati con applicazione del tasso percentuale stabilito dal Consiglio Comunale, computati con le modalità fissate dalla legge.
4. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del codice civile.

Art. 18 - Procedimenti contenziosi

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel D.Lgs. n. 546/92. La costituzione in giudizio è disposta con provvedimento della Giunta Comunale. La rappresentanza in giudizio, attribuita al Sindaco, è delegabile al Segretario Generale o ai Dirigenti con i limiti previsti dall'art. 19, comma 5, dello Statuto dell'Ente.
2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.
3. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate tributarie dal soggetto giuridico dichiarato fallito, solo se superiori all'importo di € 500,00. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare al fine dell'analisi della massa passiva disponibile; in assenza della suddetta massa, non si procederà all'insinuazione nel fallimento.
4. L'insinuazione tardiva nel passivo è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate dal soggetto giuridico dichiarato fallito, solo se superiori a € 1.500,00. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare al fine dell'analisi della massa passiva disponibile; in assenza della suddetta massa, non si procederà all'insinuazione nel fallimento.
5. Fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti le singole entrate, le procedure coattive relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere avviate lo stesso giorno dell'atto di contestazione.
6. Le spese legali eventualmente addebitate all'Ente a seguito di contenzioso sono corrisposte direttamente al contribuente nella misura stabilita dalla sentenza, esclusa ogni ulteriore diversa pretesa. **(Comma approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 26/4/2010).**

Art. 19 - Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate tributarie e patrimoniali avviene, anche congiuntamente, con le forme dettate dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.
2. La scelta delle forme di riscossione è effettuata, per ciascuna entrata, dal Consiglio Comunale avendo riguardo alla esigenza di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati e al rapporto costi-benefici comparato fra le varie forme di riscossione possibili.
3. Il Comune, salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non procede ad emettere atti di imposizione, né a effettuare rimborsi, quando l'importo complessivo degli avvisi non supera € 16,53.
4. Quando la legge finanziaria posticipa il termine ordinario per l'approvazione delle tariffe, s'intendono automaticamente spostati i termini dei pagamenti la cui scadenza è fissata dalla legge o dal regolamento del Comune prima di detta scadenza; in tal caso la Giunta Comunale, con proprio atto, determina la nuova scadenza.

5. Ove consentito dalle norme la riscossione potrà avvenire mediante il Tesoriere. **(Comma approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 17/7/2014)**
6. Per tutti i tributi comunali, anche in regime di concessione, il versamento minimo, sia per versamenti in autotassazione che per avvisi bonari inviati dall'Ente o dal Concessionario, è uniformato a € 12,00 complessivamente dovuti dal singolo contribuente in ragione di anno. **(Comma approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 30/1/2017)**

Art. 19 bis - Eredità giacente

1. Il curatore dell'eredità giacente è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi inerenti i tributi comunali, con particolare riferimento ai versamenti d'imposta, nei limiti dell'attivo ereditario.
2. L'erede successivamente accettante provvede comunque all'eventuale conguaglio dell'imposta versata, entro tre mesi dall'accettazione.
3. Qualora il curatore dell'eredità giacente, per l'assolvimento degli obblighi tributari debba vendere i beni ereditari, il tributo è versato entro tre mesi dall'incasso del prezzo di vendita.
4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche nei casi di devoluzione di eredità sospensivamente condizionata ovvero a favore di un nascituro.

Art. 20 - Riscossione coattiva

1. Alla riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali il Comune provvede o con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14/4/1910, n. 639, o con ruolo esattoriale, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 29/9/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Alla formazione e all'approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile del Servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.
3. Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi comunali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto non superi, complessivamente, l'importo di € 16,53. Se l'importo del credito supera il limite previsto, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare. Tale disposizione non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. In ogni caso non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al costo che si dovrebbe sostenere per la riscossione stessa.
4. Nel caso di richiesta dell'interessato, da parte del Funzionario Responsabile o del Concessionario sono accordate dilazioni secondo le disposizioni di cui al successivo art. 24-ter. **(Comma sostituito con deliberazione C.C. n. 10 del 26/5/2020).**

Art. 20 bis - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Prima dello scadere del termine prescrizione, il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi verifica la posizione del debitore in relazione ai crediti dichiarati inesigibili dal concessionario o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva.
2. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.
3. Con deliberazione di Giunta Comunale sono approvate le linee direttive concernenti l'attività di cui al precedente comma 1.

Capo III - Autotutela ed istituti deflativi

Art. 21 - Esercizio dell'autotutela

1. L'esercizio del potere di autotutela costituisce una facoltà dell'Amministrazione Comunale al fine di ripristinare la volontà amministrativa non correttamente manifestatasi, in quanto non conforme alla legge, ovvero espressasi con riferimento a presupposti erronei. In esecuzione di tale facoltà, rientra nelle prerogative del responsabile del tributo e del responsabile del Servizio, annullare gli atti, totalmente o parzialmente, con provvedimento motivato, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi. Tale facoltà è esercitata nei limiti e con le modalità di cui al comma 2.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di procedere nella lite il funzionario, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
4. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
5. Costituiscono ipotesi certe, ma non esaustive, di illegittimità dell'atto:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato, oltre agli interessi legali nel caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 22, comma 2.
7. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

8. **(Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 55 del 17/7/2014)**
9. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 22 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato

1. Con istanza motivata da prodursi in carta libera, il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere l'annullamento, la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, se non dovute.
2. Nel termine di 120 giorni dalla presentazione di apposita istanza, il funzionario responsabile provvede con atto motivato all'accoglimento o al rigetto dell'istanza, ovvero alla sua rettifica dandone comunicazione al soggetto obbligato. L'eventuale rigetto non rientra nei casi previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.
3. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

Art. 22 bis – Organo di mediazione

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, l'Organo di mediazione per le controversie di carattere tributario è individuato nella persona del Dirigente del Settore Finanziario. **(Articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 3 del 29/1/2018)**

Art. 23 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Ai fini dell'instaurazione di un rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, il Comune di Gallarate introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto", e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. L'accertamento può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997, n. 218 e secondo le disposizioni di cui agli specifici regolamenti disciplinanti i singoli tributi, ove previste.
4. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione. **(Articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 10 del 26/5/2020).**

Art. 24 - Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il Dirigente delegato o l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92.

Art. 24 bis - Disposizione generale di esenzione da canoni, tasse e tariffe comunali

1. Oltre alle esenzioni totali o parziali da canoni, tasse e tariffe comunali previste da specifiche disposizioni normative, la Giunta Comunale può disporre – mediante specifico atto deliberativo – l'esenzione totale o parziale da oneri dovuti all'Ente in occasione di manifestazioni, iniziative patrocinate e comunque di specifiche attività temporanee, normalmente soggette, nel caso di rilevato generale interesse culturale, sociale, economico e sportivo o di promozione del territorio.
2. L'esenzione è disposta previa analitica richiesta dei soggetti interessati ovvero d'iniziativa dell'Ente, debitamente quantificata - in entrambi i casi - in relazione al valore effettivo previsto o stimato dell'esenzione richiesta e riconosciuta, con conseguente conferma di tale quantificazione e dell'occasionalità dell'esenzione da parte del Funzionario Responsabile del relativo canone, tassa o tariffa – ove individuato – o del relativo Concessionario, nonché del Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie.
3. In ogni caso le esenzioni disposte dalla Giunta Comunale in applicazione del presente articolo non possono eccedere annualmente lo specifico stanziamento nel bilancio di previsione.
4. A decorrere dal 01/01/2020, nell'ambito delle risorse di cui al precedente comma, è attuata per le utenze non domestiche di pubblico esercizio, commercio e attività artigianale (categorie 13-14-15-17-18-21-22-23-24-25-26-27) una riduzione della tassa rifiuti (TARI) pari al 50% del dovuto per i primi tre anni solari comprendenti l'anno solare di apertura dell'attività/utenza Tari e i due successivi.
5. Il suddetto comma si applica a domanda dell'interessato/i e anche in caso di subentro ad attività precedentemente esistente con interruzione, non parziale, dell'apertura al pubblico o dell'attività produttiva non inferiore a 60 giorni solari.
6. Nel caso in cui la nuova attività di cui ai commi 4 e 5 sia insediata in immobile di proprietà di terzi, estranei al titolare dell'attività, è attuata una riduzione dell'imposta municipale propria (IMU) a favore dei terzi proprietari (per l'esclusiva quota di pertinenza del Comune) per il medesimo periodo di cui al precedente comma 4 e per una quota pari al 50% del dovuto.

7. I precedenti commi da 4 a 6 si applicano esclusivamente con riferimento al territorio comunale ricompreso, nel Piano di Governo del Territorio vigente, nei Nuclei di Antica Formazione e sono attuate nell'ambito delle risorse stanziare a bilancio, per le finalità di cui al presente articolo, senza corrispondente ripartizione del mancato introito sulle altre utenze.

Art. 24 ter - Disposizioni generali riguardante la dilazione dei termini di pagamento.

1. Nel caso un soggetto risulti già debitore nei confronti del Comune di Gallarate, a qualsiasi titolo, di una o più somme complessivamente pari, nell'anno solare, alle cifre indicate nella tabella seguente potrà, a domanda, frazionare i pagamenti complessivi, o quota degli stessi, in versamenti mensili, in entrambi i casi con rate posticipate di importo costante mediante un piano di ammortamento del debito con scadenza della prima rata di norma coincidente con l'ultima scadenza ordinariamente prevista per il debito:

dovuto al Comune	dilazione massima
<i>fino a 3.000,00 €</i>	<i>12 mesi</i>
<i>da 3.000,01 € a 6.000,00 €</i>	<i>24 mesi</i>
<i>oltre 6.000,00 €</i>	<i>36 mesi</i>

La durata della dilazione massima può essere raddoppiata solo nel caso di difficoltà economica del debitore che risulti: a) temporanea b) obiettiva c) documentata. In tale ultimo caso si applicano gli interessi maggiorati di legge (interesse legale + 2%).

(Comma modificato con deliberazione C.C. n. 10 del 26/5/2020)

2. La dilazione di cui al comma precedente non è ammessa in nessun caso per le somme, relative a servizi a domanda individuale, già in origine dovute in forma periodica dal debitore.
3. **(Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 10 del 26/5/2020).**
4. Stante la rilevante necessità di semplificazione del rapporto con il Cittadino ed incentivazione della regolarizzazione fiscale e patrimoniale riducendo gli ambiti di potenziale contenzioso, alle cifre dilazionate non saranno applicati interessi compensati con analogo stanziamento in bilancio e nei limiti dello stanziamento annualmente previsto. Nel caso di mancata previsione dello stanziamento saranno applicati alla dilazione gli interessi legali.
5. La dilazione di pagamenti è concessa previa:
- espressa dichiarazione del debitore che riconosca il debito verso il Comune di Gallarate certo, liquido ed esigibile, anche alla data della richiesta di dilazione, nella misura identificata nella richiesta stessa e ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 del Codice Civile e con interruzione di qualsiasi prescrizione ai sensi dell'art. 2944 del Codice Civile;
 - autorizzazione del debitore all'addebito mensile delle rate presso conto corrente bancario o equivalente o altra analoga forma di pagamento automatico periodico

indicata dal Comune di Gallarate o dal Concessionario. **(Comma modificato con deliberazione C.C. n. 10 del 26/5/2020).**

6. La dilazione dei pagamenti si intende concessa nel caso di presentazione della domanda con apposito modulo predisposto dall'Ente, integralmente compilato e completo delle modalità di pagamento. Il diniego alla richiesta di dilazione è comunicato all'interessato ed avviene in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente articolo o in presenza di morosità relativamente a precedenti conosciute dilazioni, da parte del Comune, nell'ultimo triennio.
7. La dilazione del pagamento di imposte e tributi comunali in genere non è automatica né generalmente ammessa ed avviene con specifico provvedimento esclusivamente a seguito di domanda debitamente motivata e previa valutazione dei gravi elementi esposti dal richiedente, anche in relazione ad eventuale documentazione a supporto. Nel caso di mancata comunicazione all'interessato della concessione della dilazione la richiesta si intende respinta.
8. L'applicabilità delle dilazioni è esclusa nel caso l'effettivo incasso, da parte del Comune, sia condizione necessaria prevista dalla legge per il rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri benefici.
9. **(Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 10 del 26/5/2020).**
10. Con deliberazione della Giunta comunale sono concesse dilazioni, anche generalizzate, dei termini ordinari di pagamento di competenze dovute al Comune nel caso di calamità naturali o altre, anche analoghe, motivate ragioni di causa di forza maggiore o di interesse pubblico.
11. In tutti i casi di dilazione il mancato rispetto, anche parzialmente, di due rate anche non consecutive del piano di ammortamento nell'arco di dodici mesi o di qualsiasi altra condizione della dilazione comporta la decadenza dal beneficio per tutte le somme rimaste dovute al Comune che risultano quindi immediatamente esigibili. **(Comma modificato con deliberazione C.C. n. 10 del 26/5/2020).**

Art. 24 quater - Definizione agevolata temporanea delle ingiunzioni fiscali

1. L'attivazione della procedura di definizione agevolata temporanea riguarda entrate tributarie non riscosse dall'Ente e dal Concessionario a seguito di ingiunzione fiscale al fine di escludere le sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia.
2. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali relative a crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe; ammende; sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni di carattere tributario.
3. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale.
4. Restano definitivamente acquisite dall'Ente e non sono rimborsabili le somme già eventualmente versate a titolo di sanzione, anche anteriormente alla definizione.

5. A seguito della presentazione dell'istanza, in formato libero contenente gli estremi per identificare la pendenza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle relative somme. Relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata non possono essere avviate nuove azioni esecutive ovvero iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione; non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Sono ammessi alla definizione agevolata temporanea tutti i contribuenti - indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, gli eredi per i loro danti causa, il rappresentante legale, il liquidatore, il curatore fallimentare o l'incaricato di altre procedure concorsuali diverse, previa autorizzazione del giudice delegato - ai quali siano stati notificati entro il 31/12/2016 provvedimenti di ingiunzione fiscale relativi a tributi comunali per gli anni dal 2000 al 2016 a seguito di atti definitivi purché:
 - a) non abbiano pagato totalmente le relative ingiunzioni anche a seguito di dilazioni già concesse;
 - b) abbiano proposto ricorso avverso ingiunzioni fiscali notificate entro la data del 31/12/2016, a condizione che rinuncino espressamente alla prosecuzione della lite, qualunque sia lo stato o il grado di giudizio della controversia, nonché alle relative spese di lite;
 - c) manifestino la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 31/09/2017 con apposita istanza mediante consegna diretta o trasmissione al Concessionario con posta elettronica certificata o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), indicante il numero delle rate proposte e l'eventuale pendenza di giudizi relativi ai debiti cui si riferisce l'istanza stessa.
7. Le somme dovute per la definizione agevolata dovranno essere versate:
 - a) entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza se pari o inferiori complessivamente ad € 1.000,00;
 - b) entro il 31/12/2017 se superiori ad € 1.000,00 e pari od inferiori a € 5.000,00
 - c) entro il 30/9/2018 se superiori ad € 5.000,00.
8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' in ogni caso escluso il rimborso delle somme eventualmente pagate che restano acquisite alle casse comunali quali acconti nella procedura di recupero coattivo. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata una somma pari a € 50,00, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per le spese amministrative di gestione della procedura. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto.
9. Il Concessionario comunica l'eventuale motivato diniego alla definizione agevolata - per carenza dei requisiti di legge - entro 120 giorni dal ricevimento della relativa

domanda, in tale caso le eventuali somme già versate dal contribuente sono restituite integralmente allo stesso.

Art. 24 quinquies - Disposizioni generali riguardanti il ravvedimento operoso

1. E' sempre consentito al Contribuente procedere al ravvedimento operoso in caso di omesso o parziale versamento di imposte, tributi, tasse, canoni, tariffe ed altri importi dovuti al Comune inteso come operazione di regolarizzazione finalizzata a definire situazioni pregresse e considerando circostanze attenuanti – ai sensi dell'art. 1, comma 700 della legge n. 147/2013 – la rilevante necessità di far fronte alla generalizzata crisi economica e la semplificazione del rapporto con il Contribuente finalizzata ad incentivare la regolarizzazione fiscale riducendo al contempo gli ambiti di potenziale contenzioso. **(Comma modificato con deliberazione C.C. n. 10 del 26/5/2020).**
2. Il ravvedimento è da intendersi per ogni specifica imposta, tributo, tassa, tariffa ecc. e per ogni specifico anno ed è ammesso anche in presenza di avviso di accertamento in merito alle medesime pendenze, entro e non oltre i 60 giorni dalla data di notifica, purché non siano state avviate le procedure di legge per il recupero coattivo. **(Comma modificato con deliberazione C.C. n. 10 del 26/5/2020).**
3. In ogni caso il ravvedimento esplica i propri effetti solo nel caso in cui il versamento sia integrale e comprensivo di oneri e spese accessorie per ogni specifica imposta, tributo, tassa, tariffa ecc. e per ogni specifico anno.
4. Il ravvedimento avviene con le tipologie, oneri e spese accessorie di cui alla tabella seguente:

tipologia	termini dalla scadenza del dovuto	interessi (1)	sanzioni	spese accessorie
sprint	entro il 14° giorno	interessi legali	0,1% per ogni giorno di ritardo	nessuna
breve	dal 15° al 30° giorno	interessi legali	1,50% fisso indipendentemente dal ritardo	nessuna
medio	dal 31° al 90° giorno	interessi legali	1,67% fisso indipendentemente dal ritardo	spese di eventuale sollecito (minimo 10 € per invio)
lungo	dal 91° giorno ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza ordinaria	interessi legali	3,75% fisso indipendentemente dal ritardo	spese di eventuale sollecito (minimo 10 € per invio)
extra	oltre il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza ordinaria ed entro il 31 dicembre del 2° anno successivo alla scadenza ordinaria	interessi legali	4,29% fisso indipendentemente dal ritardo	spese di eventuale sollecito (minimo 10 € per invio)

extra bis	oltre il 31 dicembre del 2° anno successivo alla scadenza ordinaria	interessi legali	5,00% fisso indipendentemente dal ritardo	spese di eventuale sollecito (minimo 10 € per invio)
extra ter	entro 60 gg. dalla data di notifica di avviso di accertamento	interessi legali	15% fisso	spese di eventuale sollecito (minimo 10 € per invio)

(1) saggio interessi legali art. 1284 C.C. stabilito annualmente con decreto ministeriale.

5. Il ravvedimento operoso è consentito anche per il caso di omissione della presentazione della dichiarazione, con versamento del tributo regolare, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. In tal caso la sanzione applicabile è pari ad un decimo del minimo edittale. **(Comma modificato con deliberazione C.C. n. 10 del 26/5/2020).**

Art. 24 sexies - Concorso di violazioni e continuazione per omessa/ infedele dichiarazione. Cumulo giuridico (Articolo introdotto con deliberazione C.C. n. 45 del 19/12/2023).

1. L'obbligo di dichiarazione di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione permane finché la dichiarazione non sia presentata in modo corretto e determina una violazione autonomamente punibile per ciascun anno di imposta. Tuttavia, con riferimento agli anni di tassazione rispetto ai quali è accertata la violazione, ove più favorevole al contribuente, su istanza dello stesso o provvedimento del Giudice, può trovare applicazione la disciplina del "cumulo giuridico" concernente la sanzione per omessa dichiarazione di cui all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 472.
2. In tal caso, la sanzione sarà determinata mediante cumulo giuridico ovvero con l'applicazione della sanzione base, quella di importo più alto negli anni d'imposta accertati, aumentata del 50%.
3. Se le violazioni della stessa indole, relative ad anni d'imposta diversi, non sono contestate contemporaneamente ma con atti diversi in momenti successivi, l'ufficio dovrà tener conto delle sanzioni già irrogate in precedenza per le violazioni della stessa indole commesse in relazione ad altre annualità d'imposta. Nella sostanza, sempre su istanza del Contribuente, l'Ufficio o il Concessionario incaricato, in occasione della predisposizione di ogni provvedimento impositivo "successivo", ed entro i termini di decadenza previsti dalle singole leggi d'imposta, saranno tenuti:
 - a ricalcolare il cumulo giuridico sulla base di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare con riferimento alle violazioni della stessa indole in relazione ai diversi anni d'imposta accertati;
 - ad indicare nel nuovo atto la sanzione da irrogare, calcolata secondo la regola del cumulo giuridico su base pluriennale;
 - a scomputare la sommatoria delle sanzioni già irrogate con i precedenti atti notificati;
 - ad irrogare l'eventuale eccedenza di sanzione, scaturente dal ricalcolo del cumulo giuridico pluriennale, rispetto alla menzionata sommatoria.

4. La sanzione irrogata a seguito dell'applicazione del "cumulo giuridico" non può essere superiore a quella risultante dal "cumulo materiale" delle sanzioni previste per le singole violazioni.
5. Il cumulo giuridico si può applicare solo sull'omessa/infedele dichiarazione e non è previsto per l'omesso/parziale/tardivo pagamento.

Art. 25 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche da parte del concessionario.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1°g ennaio dell'anno 2010.